REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 172/2024**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del dott. Giommaria UGGIAS, nato a Villanova Monteleone (SS) il 29 marzo 1961, C.F. GGSGMR61C29L989X, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cristian MUZZETTO (C.F. MZZCST76M23I452U) e Valentina VARRUCCIU (C.F. VRRVNT69D61G015X) e domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Silvio PINNA, sito in Cagliari, via San Lucifero n. 65.

Visto l'atto di citazione depositato il 4 dicembre 2023, iscritto al n. 26058 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e l'Avvocato Cristian MUZZETTO, nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il dott. Giommaria UGGIAS per vederlo condannare al pagamento, in favore della Regione autonoma della Sardegna, della somma di euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00), o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

Questi i fatti posti a fondamento della pretesa erariale.

Il Nucleo PEF della Guardia di Finanza, con nota n. 62348 del 12 aprile 2022, ha comunicato che, con sentenza n. 20348 del 9 marzo 2021 della Corte di Cassazione, Sez. VI, Giommaria UGGIAS è stato condannato per il reato di peculato continuato, ex artt. 81, 110 e 314 c.p. per l'appropriazione, in qualità di Consigliere regionale, di risorse erogate dal Consiglio regionale della Sardegna al Gruppo consiliare "Misto", durante la XIII Legislatura, dal 1° febbraio 2008 al 18 marzo 2009, in assenza di connessione funzionale con la finalità pubblicistica del finanziamento dei Gruppi consiliari, impressa dalla normativa vigente alle risorse in parola, trattenute indebitamente, quindi, senza alcuna legittima giustificazione.

Più precisamente, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia di condanna della Corte d'appello di Cagliari, Sezione I, n. 281 del 26 marzo 2019, a sua volta di riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione I, n. 594 del 20 febbraio 2017, limitatamente ai fatti consumati entro il 16 settembre 2007 per intervenuta prescrizione e ha rinviato per un nuovo giudizio sul punto relativo all'attinenza delle spese per iniziative legislative, nonché per la determinazione della pena sulla residua imputazione, ad altra

Sezione della Corte d'appello di Cagliari, con rigetto, per il resto, del ricorso del dott. UGGIAS.

Tanto premesso, la Procura ha contestato il danno all'immagine arrecato dal convenuto alla Regione autonoma della Sardegna con la propria condotta di appropriazione di risorse pubbliche legislativamente destinate al funzionamento dei Gruppi consiliari, articolazioni necessarie del Consiglio regionale, sul presupposto che tale condotta risulta accertata con sentenza irrevocabile di condanna, nei termini del reato di peculato, ricompreso nell'ambito dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, dedicati ai "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione". Detta condotta sarebbe connotata da dolo, poiché avente a oggetto la consapevole e volontaria appropriazione di pubbliche risorse dotate di un inequivoco vincolo finalistico, dal quale sono state sottratte, con correlato danno all'Erario.

Secondo l'Ufficio requirente, l'ampia propalazione della notizia, tramite i mezzi di comunicazione regionali e nazionali, di una diffusa prassi illecita di totale dispregio di elementari regole di gestione di pubblico denaro radicata, per lungo tempo, nell'Assemblea legislativa sarda avrebbe comportato un profondo e duraturo *vulnus* al sentimento di fiducia e rispetto dei cittadini sardi nell'istituzione regionale espressione della propria rappresentanza democratica, macchiata, per effetto degli illeciti per cui è causa, nella sua credibilità e onorabilità.

Conseguentemente, ritenendo sussistenti i necessari presupposti per una contestazione di danno erariale, il P.M. ha proceduto alla notifica, nei confronti del dott. UGGIAS, dell'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del

codice di giustizia contabile con quantificazione del danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c. (non potendo trovare applicazione il comma 1-sexies dell'art. 1 della l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 62 della legge n. 190/2012, poiché i fatti in questione si sono verificati anteriormente all'entrata in vigore della predetta norma) in euro 32.500,00, pari all'importo accertato nel secondo grado di giudizio come oggetto di indebita appropriazione da parte dell'ex consigliere regionale, in ossequio ai consolidati criteri della giurisprudenza contabile (SS.RR. sentenza n. 10/QM/2003), ovvero la qualifica rivestita dal convenuto, la gravità del fatto, sia per l'oggetto della condotta, sia per la sua modalità, nonché il vasto clamore mediatico suscitato dagli eventi in parola.

Nelle controdeduzioni depositate il 18 agosto 2023, il dott. UGGIAS ha contestato l'affermazione contenuta nell'invito a dedurre circa l'avvenuto accertamento dell'appropriazione di euro 32.500,00 nella sentenza del Tribunale di Cagliari n. 594/2017, posto che con tale pronuncia l'ex consigliere regionale è stato assolto dal reato di peculato in considerazione della riconducibilità alle finalità legislative della spesa dei fondi a lui assegnati; ha precisato che la sentenza della Corte d'appello di Cagliari non ha inciso su tale statuizione e ha riguardato somme ulteriori rispetto ai fondi attribuiti e che la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio del giudizio per l'accertamento delle uscite sostenute in relazione all'attività legislativa svolta dal dott. UGGIAS, le cui spese, come accertate nel giudizio di primo grado, sarebbero risultate maggiori della somma di euro 32.500,00 oggetto di rendiconto. Alla luce di ciò, il dott. UGGIAS, in via pregiudiziale, ha fatto istanza per la sospensione del giudizio erariale per attendere la decisione del Giudice d'appello in sede di rinvio e, nel merito, ha chiesto di considerare la

collaborazione prestata per l'accertamento dei fatti oggetto di imputazione, unitamente all'assoluzione nel primo grado e all'intervenuta restituzione della somma di euro 32.500,00.

In sede di audizione personale ex art. 67 c.g.c., tenutasi in data 8 settembre 2023, il dott. UGGIAS ha ribadito le richieste formulate nelle deduzioni.

Il Pubblico Ministero ha ritenuto, tuttavia, che le argomentazioni portate nelle deduzioni difensive non fossero idonee a superare le contestazioni formulate nell'invito.

Conseguentemente, è stato emesso l'atto di citazione, nel quale il P.M. ha osservato che, sulla base della copertura normativa al c.d. giudicato parziale fornita dall'art. 624 c.p.p., sussisterebbe nel caso in esame un giudicato a formazione progressiva, che avrebbe investito l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato, come affermato da questa Sezione in analoghe fattispecie. Si sarebbe perfezionata, pertanto, la condizione di procedibilità, o, comunque, il presupposto di validità degli atti istruttori e processuali della pretesa erariale per il danno all'immagine cagionato dalle condotte dell'odierno convenuto, oggetto di una sentenza irrevocabile di condanna penale per un reato tipico contro la PA.

Secondo la prospettazione attorea, il convenuto, sebbene assolto in primo grado, avrebbe contribuito alla lesione dell'immagine del Consiglio regionale, sia in termini di danno evento, che di danno conseguenza.

Con riguardo alla quantificazione del danno, per la Procura è vero quanto asserito nelle controdeduzioni in merito all'assoluzione nel primo grado di giudizio, ed è altrettanto corretto che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna del secondo grado di giudizio limitatamente alle spese

per iniziative legislative, ma la misura delle appropriazioni accertate in secondo grado costituisce, esclusivamente, uno dei parametri utilizzati per la quantificazione del danno all'immagine subito dalla Regione, unitamente agli altri elaborati dalla costante giurisprudenza contabile; l'esatta quantificazione del danno patrimoniale, del resto, non costituisce oggetto di questo giudizio né sarebbe stata, per il Giudice contabile, determinata o vincolata da quella effettuata in sede penale per i noti principi di autonomia e separatezza dei due giudizi.

La Procura ha, pertanto, chiesto la condanna del convenuto, ritenendo che la valutazione dell'importo oggetto di appropriazione accertata nel secondo grado di giudizio, seppure senza ulteriori incrementi, costituisca una valida e ragionevole base di riferimento per la determinazione del danno all'immagine come quantificato in citazione, senza valorizzare il presunto apporto collaborativo del convenuto, smentito dalle risultanze del procedimento penale.

Il dott. Giommaria UGGIAS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Cristian MUZZETTO e Valentina VARRUCCIU, con comparsa di costituzione depositata il 25 ottobre 2024, nella quale ha chiesto, in via preliminare, di disporre la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale pendente innanzi alla Corte d'appello di Cagliari con n. 483/21; nel merito, di rigettare la domanda e, in subordine, di ridurre in termini minimi l'accoglimento della domanda.

Secondo la difesa, sussisterebbe un'ipotesi di sospensione obbligatoria in quanto, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 26.3.2019, il procedimento penale è ancora in corso ed è

necessario attenderne la conclusione.

Inoltre, l'azione non avrebbe potuto essere iniziata in quanto mancherebbe il presupposto costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna richiesto dall'art. 51, comma 7 , del Decreto Legislativo n. 174 del 26.8.2016.

Dalla lettura del dispositivo della sentenza della Cassazione emergerebbe che non si è formato giudicato, infatti, nella prima parte è statuito "*Annulla la sentenza impugnata nei confronti (di) UGGIAS Giommaria, limitatamente alle spese legislative e rinvia per nuovo giudizio sul punto*", mentre la lettura della seconda parte, sulla quale si sarebbe formato giudicato in punto di responsabilità "*nonché per la determinazione della pena sulla residua imputazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari*" permette di rilevare che la residua imputazione ha per oggetto "*le condotte di peculato residue (cioè concernenti spese diverse da quelle propedeutiche a proposte di legge e di atti di indirizzo) ad oggi non prescritte ed in relazione alle quali si è, dunque, formata la cosa giudicata*"

Inoltre, i patrocinatori hanno evidenziato che l'oggetto e l'importo del peculato residuo non è stato determinato, non avendolo stabilito, né il giudice di primo grado, né la Corte d'Appello, mentre la Cassazione, in conseguenza dell'annullamento della sentenza d'appello per omessa rinnovazione dell'istruttoria, ha rinviato "*per un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza o meno del delitto oggetto di contestazione in relazione alle risorse pubbliche destinate o meno alla copertura delle spese per iniziative legislative, previa rinnovazione delle prove orali che il Giudice del rinvio stimerà decisive ai fini dell'accertamento sul punto, nei termini testé illustrati*".

Nella memoria di costituzione sono state, quindi, richiamate le norme e la

giurisprudenza che hanno individuato nella sentenza definitiva di condanna in sede penale il presupposto dell'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine.

La fattispecie integrerebbe un'ipotesi di pregiudizialità tecnica o giuridica, non solo in quanto si tratta dei medesimi fatti, ma perché dal giudizio in corso può derivare o meno il presupposto della colpevolezza dell'odierno convenuto. Invero, al di là delle diverse interpretazioni, è certo che, nel caso di specie, l'oggetto e la misura del peculato della "residua imputazione" dipende dalla rinnovazione istruttoria concernente le "spese legislative" sostenute dal dott. UGGIAS, disposta dalla Cassazione, il cui risultato non è predefinito o predefinibile, nel senso che non necessariamente deve condurre alla conferma della presenza di un importo residuo non giustificato.

Secondo la difesa, l'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte non è finalizzato solo alla rideterminazione della pena (che avrebbe anche potuto comportare in sé un'affermazione di colpevolezza, come ritenuto dal precedente arresto di questa Sezione n. 184/2023), bensì ha rimandato al Giudice del rinvio la pronuncia sull'importo delle spese legislative da ritenere legittime.

Inoltre, in caso di condanna, questa Corte non potrebbe utilizzare il *quantum* delle somme prive di giustificazione quale parametro di riferimento per la quantificazione del danno all'immagine, perché da accertare proprio con la sentenza irrevocabile che definirà il giudizio penale.

Nel merito, in ordine all'elemento oggettivo, la difesa ha osservato che l'utilizzo da parte del Consigliere UGGIAS delle risorse economiche fornite dal Gruppo per svolgere, attraverso mezzi e personale, il proprio impegno

istituzionale nell'interesse dello stesso Gruppo è stato conforme alle finalità previste dalla normativa regionale, mentre le modalità di ottenimento dei rimborsi sono indicative di un atteggiamento improntato a correttezza e buona fede, considerando che il convenuto riceveva le somme mediante assegni bancari a lui intestati, con girata propria e negoziazione presso il proprio conto corrente dal quale venivano attinte le risorse finanziarie per sostenere i costi, anche personali e strumentali, indispensabili allo svolgimento della propria attività legislativa.

Quanto all'elemento soggettivo, per la difesa mancherebbe, sulla base degli elementi introdotti nel presente giudizio dalla Procura procedente, un'idonea prova del dolo della condotta del convenuto. In proposito viene richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, che ha riconosciuto nella condotta dei consiglieri regionali della Sardegna della XIII legislatura un atteggiamento soggettivo colposo e non doloso. In ordine alla valutazione della condotta del convenuto è stata, inoltre, ricordata la serie costante di pronunce della Sezione Sardegna che in maniera uniforme hanno conclamato una responsabilità da parte degli uffici regionali e dei soggetti preposti ai controlli per l'inadeguato esercizio di tali poteri.

Infine, nella memoria si afferma che dagli articoli di stampa non potrebbe emergere una responsabilità del convenuto, tantomeno collettiva, anche in quanto non vi è stata alcuna imputazione di concorso tra i vari consiglieri.

Tutti gli elementi indicati meriterebbero di essere valorizzati in riferimento alla quantificazione, in via equitativa, portando a una significativa riduzione dell'importo da addebitare al convenuto.

La difesa ha, poi, evidenziato che fino al 9 marzo 2019, data della sentenza

della Corte d’appello, il convenuto risultava essere stato assolto dalla sentenza del Tribunale e all'opinione pubblica era stata offerta l’immagine di estraneità a condotte illecite, avendo provando di aver legittimamente effettuato la spesa dei fondi assegnati e avendo proceduto alla restituzione della somma di euro 32.500,00 oggetto di contestazione.

All’udienza del 14 novembre 2024 il P.M. si è opposto alla richiesta di sospensione in attesa della definizione del processo penale, alla luce della costante giurisprudenza. Nel merito, ha richiamato quanto contenuto nell’atto di citazione e i precedenti di questa Sezione in casi analoghi, in particolare la sentenza n. 160 del 2023 sulla proponibilità dell’azione e la n. 184 del 2023 sulla condizione di proponibilità. Si è opposto all’applicazione del potere riduttivo, ma ha dichiarato di essere consapevole dell’orientamento della Sezione. Ha, quindi, insistito per la condanna come in citazione.

L’Avvocato MUZZETTO ha ribadito la richiesta di sospensione del giudizio e ha osservato che non vi è una sentenza di condanna definitiva, in quanto la Cassazione ha rilevato un vizio istruttorio e la Corte d’appello dovrà valutare le spese sostenute dal dott. UGGIAS per le attività legislative.

La somma di 32.500,00 euro potrebbe essere interamente riassorbita se emergesse la liceità dell’utilizzo, visto che tutte le spese riguardavano lo svolgimento di funzioni legislative.

Il difensore ha, inoltre, evidenziato che non vi è danno all’immagine perché mancano, sia la colpa, che il dolo, e che il convenuto non era tesoriere, né capogruppo; inoltre, gli articoli di stampa mostrano che la posizione del dott. UGGIAS era diversa da quella degli altri consiglieri.

L’Avvocato MUZZETTO ha quindi confermato le richieste contenute nella

memoria di costituzione e ha chiesto di poter depositare una memoria illustrativa di quanto esposto nell'intervento orale.

Il P.M. si è opposto al deposito perché non potrebbe replicare a quanto contenuto nella memoria.

Il Collegio, dopo essersi ritirato, ha respinto l'istanza, ritenendo l'ulteriore deposito non ammissibile in quanto violerebbe le regole del contraddittorio tra le parti.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, appare opportuno chiarire che il giudizio riguarda esclusivamente il danno all'immagine, il cui risarcimento è chiesto dalla Procura attrice a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 20348 del 9 marzo 2021, che ha annullato la pronuncia di condanna della Corte d'appello di Cagliari, Sezione I, n. 281 del 26 marzo 2019 - a sua volta di riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione I, n. 594 del 20 febbraio 2017 - limitatamente ai fatti consumati entro il 16 settembre 2007 per intervenuta prescrizione e, limitatamente alle spese per iniziative legislative, rinviando - per un nuovo giudizio sul punto, nonché per la determinazione della pena sulla residua imputazione - ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari, con rigetto, per il resto, del ricorso del dott. UGGIAS.

Tanto premesso, deve osservarsi che la disciplina del danno all'immagine risulta affidata ai commi 6 e 7 dell'art. 51 del codice di giustizia contabile e alle abrogazioni dallo stesso previste all'art. 4 dell'all. 3 in esso contenuto e la relativa azione è esercitabile unicamente a seguito dell'avvenuto accertamento in sede penale, con sentenza irrevocabile, dell'esistenza di un

reato commesso ai danni della pubblica amministrazione, (Libro II, Titolo II, artt. 314 e ss c.p.).

Il convenuto ha sostenuto che, essendo stato riaperto il dibattimento del processo penale con riferimento alle spese asseritamente sostenute per le attività legislative, dovrebbe escludersi l'esistenza di un giudicato o, quanto meno, di una sentenza irrevocabile di condanna e, su tale presupposto, ha chiesto la sospensione del presente giudizio.

Orbene, pur in mancanza di una formale eccezione sollevata dalla difesa del dott. UGGIAS, la Sezione deve farsi carico di verificare la proponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 51, comma 6, del codice di giustizia contabile che dispone che "*la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio*".

L'art. 17, comma 30 *ter*, del decreto-legge n. 78/2009 (definitivamente convertito in Legge n. 141/2009) prevede che la Procura della Corte dei conti eserciti l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, e che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

Si richiama, in merito, quanto affermato dalle Sezioni d'Appello di questa Corte: *secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26972/08 del 24.6.2008 depositata l'11.11.2008), il danno non patrimoniale, è risarcibile solo in presenza di una "effettiva" e "significativa" lesione, pertanto, in caso di danno all'immagine della*

pubblica amministrazione derivante da illeciti penali dei suoi funzionari, tale compromissione non si verifica in presenza di mere indagini cui non abbiano fatto seguito concrete iniziative penali o di altro genere nei confronti dei presunti responsabili (in specie il rinvio a giudizio) che radichino nella collettività la convinzione del distorto esercizio dei pubblici poteri, essendo insufficiente una mera denunzia a concretizzare una seria ed effettiva lesione dell'immagine. Orbene, ritiene questo Giudice che nei casi di danno all'immagine l'azione contabile può essere iniziata solo allorché il fatto viene non meramente scoperto, ma da quando esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa. Non vi è allora dubbio che l'inizio del termine di prescrizione debba essere individuato, in tali evenienze, quanto meno nel momento in cui il danno stesso viene delineato in tutte le sue componenti. Questo indirizzo giurisprudenziale - formatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 17, comma 30 ter, del decreto-legge n.78 del 2009, convertito nella legge 3/8/2009, n. 102 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c, n.1, del decreto-legge 3/8/2009, n. 103, convertito a sua volta nella legge 3/10/2009, n. 141 - coincide, peraltro, con la disciplina del danno all'immagine introdotta con la citata norma ed oggi vigente e che conferma, nella sostanza, il fondamento del principio, già elaborato dalla giurisprudenza contabile, in materia di decorrenza del termine di prescrizione del danno all'immagine della pubblica amministrazione. Ne consegue, che in base a quanto previsto dalla norma da ultimo citata, il danno all'immagine può essere azionato solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici

ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, compreso quello di concussione (art. 317 c.p.). … Di conseguenza, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'azione di risarcimento poteva essere proposta solo dopo la definizione del procedimento penale, e che pertanto l'azione risarcitoria è stata tempestivamente proposta dalla Procura contabile. (Sezione III Centrale d'Appello, sentenza n. 66/2017; cfr, inoltre, Sezione I Centrale d'Appello, sentenza n. 181/2012) (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 184/2022).

Deve ritenersi pienamente confermata, pertanto, la volontà del legislatore di consentire alle Procure contabili di perseguire le ipotesi di danno all'immagine unicamente nei casi di sentenze irrevocabili di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione previsto nel capo I, titolo II, libro II del Codice penale.

L'art., 51 comma 7, decreto legislativo 174/2016 impone, infatti di comunicare al Procuratore regionale competente unicamente le sentenze penali irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da essi controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse. Come è noto, il delitto "a danno" di qualcuno consiste nell'effettiva compromissione del bene di volta in volta tutelato dalla norma e sono delitti commessi in danno dell'amministrazione pubblica unicamente quelli di cui al capo I, titolo II, libro II del Codice penale, rubricato "*Dei delitti contro la Pubblica amministrazione"*. (Corte dei conti Terza Sezione d'appello n. 66/2020 e Corte dei conti Seconda Sezione d'appello n. 183/2020) (cfr. Sezione Toscana

sentenza n. 107/2021).

Occorre, quindi, valutare l'idoneità della sentenza della Cassazione sopra richiamata a costituire uno dei presupposti per l'azionabilità del danno all'immagine oggetto del presente giudizio (l'altro, il *clamor fori,* rileverà eventualmente in un momento successivo).

Orbene, i precedenti di questa Sezione richiamati dalla Procura attrice non appaiono in linea con la prospettazione attorea.

Secondo la Procura, la pronuncia della Cassazione sarebbe irrevocabile quanto meno nella parte in cui dispone il rinvio per la sola determinazione della pena, in linea con quanto affermato nella sentenza 127/2023 e in altre conformi.

Di contro, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, si può affermare che la sentenza della Cassazione sulla quale si fonda il giudizio odierno non riveste il carattere della definitività.

Infatti, nella sentenza n. 127/2023 si legge che "*La terza eccezione pregiudiziale, secondo cui il giudicato irrevocabile non si è ancora formato, atteso il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari per la determinazione della pena, con conseguente inammissibilità e/o nullità dell'azione intrapresa dal Pubblico Ministero contabile, non supera la soglia della manifesta infondatezza, sul rilievo assorbente che, … , la Sentenza penale di condanna è divenuta certamente definitiva, a tenore del combinato disposto degli articoli 624 e 648 del C.P.P., poiché la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del suddetto Giudice di secondo grado limitatamente ai fatti commessi entro il 16.09.2007 in quanto estinti per prescrizione, rigettando per il resto il ricorso. Tale conclusione è ulteriormente confortata*

dalla pacifica giurisprudenza penale, la quale sostiene che l'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'affermazione di colpevolezza, non potendo il Giudice del rinvio pronunciarsi su altri aspetti, come, ad esempio, sull'estinzione sopravvenuta del reato per prescrizione".

La sentenza della Cassazione relativa al caso in esame, invece, se da un lato ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello ai fini della rideterminazione della pena, dall'altro ha statuito che il giudizio sia rinnovato anche attraverso l'esperimento dei mezzi istruttori con riferimento alle somme relative alle asserite iniziative legislative.

Di conseguenza, da un attento esame dell'intera pronuncia della Cassazione, il Collegio rileva che la fattispecie non è ancora stata definita nella sua realtà fenomenica, considerato che alla base dell'annullamento con rinvio vi è la mancata escussione dei testimoni da parte della Corte d'Appello, la quale, in sede di rinvio, deve, pertanto, procedere al rinnovo dell'istruttoria secondo le prescrizioni contenute nella sentenza della Cassazione.

Inoltre, il riconoscimento dell'autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall'art 624 c.p.p., con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce, né al giudicato sostanziale, né all'intrinseca idoneità della decisione a essere posta in esecuzione, ma soltanto *all'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione*. Diretta conseguenza della definitività della decisione della Corte di Cassazione, sia pure limitata nel suo contenuto all'oggetto dell'annullamento, è la circostanza che l'art. 628 c.p.p. espressamente consenta l'impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

soltanto in relazione ai punti non decisi in sede di giudizio rescindente, proprio perché il perimetro cognitivo del giudice del rinvio è tracciato dai limiti del devoluto, senza che possano venire nuovamente in discorso le parti della sentenza annullata che hanno ormai assunto i connotati di intangibilità propri della cosa giudicata. In sintesi, la sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione delimita l'oggetto del giudizio di rinvio riducendo corrispondentemente l'oggetto del processo (cfr. Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 16208/2014).

Manca, quindi, nella fattispecie di cui si tratta *la definitività dell'affermazione di colpevolezza* che è requisito indispensabile per l'instaurazione del giudizio per danno all'immagine (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 160/2023 secondo la quale la condanna irrevocabile nel processo penale per un reato tipico contro la Pubblica Amministrazione rappresenta un'ineludibile condizione di procedibilità, o, comunque, un presupposto di validità degli atti istruttori e processuali).

Alla luce di quanto sin qui affermato, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile la domanda formulata dalla Procura nei confronti del dott. Giommaria UGGIAS per il risarcimento del danno causato all'immagine della Regione autonoma della Sardegna, per l'assenza del requisito della sussistenza della sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti previsti e puniti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale.

Restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto.

Avendo definito il giudizio in base a una questione preliminare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016 le spese sono compensate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **dichiara l'improcedibilità dell'azione** nei confronti del convenuto Giommaria UGGIAS.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Valeria Mistretta) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 28/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus